



Regione Lombardia

DECRETO N. 13226

Del 29/09/2025

Identificativo Atto n. 5581

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

ATTIVAZIONE CACCIA AL FAGIANO DI MONTE PER LA STAGIONE VENATORIA 2025/2026 – LECCO

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VARESE, COMO E LECCO

RICHIAMATI:

- l'art. 24 comma 2 della l.r. 26/1993, in base al quale, la Regione, "di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo" prevede un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero per singola specie;
- l'art. 24 comma 1 della l.r. 26/1993, che prevede il limite giornaliero di un solo capo per le specie di tipica alpina (coturnice e fagiano di monte);
- l'art. 27 comma 2 bis della l.r. 26/1993 che prevede l'istituzione all'interno dei comprensori alpini due "distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti";
- l'art. 27 comma 5 della l.r. 26/1993 in base al quale è possibile emanare "specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela";
- l'art. 34, comma 1 lettera a della l.r. 26/1993 che prevede la Regione regola il prelievo venatorio "nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e del calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione";
- l'art. 34, comma 1 lettera b della l.r. 26/1993 che prevede la Regione indichi "il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria";
- l'art. 15, comma 3 del R.R. n. 16 del 4 agosto 2003 che stabilisce che i Comitati di gestione "predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";

VISTO l'allegato 2 della DGR XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2025/2026" in cui viene demandato al Dirigente di Struttura l'autorizzazione dei piani di abbattimento della fauna stanziale, compresa la tipica alpina;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i., sono state approvate le "Linee Guida per la Conservazione e Gestione dei Galliformi Alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia", in attuazione del "Piano di Gestione Nazionale della Coturnice" redatto da I.S.P.R.A. e approvato dalla Conferenza



Regione Lombardia

Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018, che stabiliscono le modalità di gestione, di censimento e di elaborazione dei piani di abbattimento della fauna tipica alpina;

PRESO ATTO dell'art. 8, comma 3, della Legge Regionale 16/08/1993 n. 26 e successive modifiche nel quale si prevede che i censimenti "siano svolti da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia; la validazione dei censimenti compete alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o ai tecnici faunistici, in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC";

CONSIDERATO che le già menzionate Linee Guida prevedono che l'unità di gestione per il fagiano di monte sia il territorio del comprensorio mentre per la coturnice debbano essere individuati dei distretti di gestione, da definire su territori idonei all'interno delle subunità individuate nell'Allegato 3 della DGR 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la Coturnice, il piano di abbattimento verrà approvato a chiusura dell'iter istruttorio in carico alla DG Agricoltura;

ATTESO che, con proprio decreto n. 4532 del 02/04/2025 sono state approvate le modifiche alle zone campione per i censimenti dei Galliformi e dei documenti di sintesi, ridefinite in modo da ottemperare alla Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 482/2024 del 20/02/2024, in cui vengono introdotte nuove aree di divieto di caccia (valichi);

ATTESO che i censimenti, sia primaverili che estivi, sono stati effettuati da personale dei comprensori alpini, abilitato da corsi formativi tenuti dalle associazioni venatorie, su coordinamento del tecnico faunistico incaricato dagli stessi, che ha provveduto alla comunicazione dei risultati contestualmente alla richiesta di piano di prelievo;

CONSIDERATO che l'area indagata è identificabile con quella effettivamente vista durante il censimento, come indicato anche in nota della DG Agricoltura Prot. M1.2022.0043691 in data 11/3/2022 "Nota informativa sull'applicazione delle Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia nel 2022";

RILEVATO che i censimenti primaverili sulle arene del fagiano di monte hanno portato ai seguenti risultati:

- CAC Alpi Lecchesi: 35 maschi, 21 femmine, escluso il territorio protetto, (densità maschi su superficie indagata pari a 2,4 / 100 ha), confrontabile a quanto censito lo scorso anno;



Regione Lombardia

- CAC Prealpi Lecchesi: 35 maschi e 13 femmine, escluso il territorio protetto. (densità maschi su superficie indagata pari a 4,5 / 100 ha), in aumento rispetto allo scorso anno;

CONSIDERATO che i censimenti estivi del fagiano di monte hanno portato ai seguenti risultati:

- CAC Alpi Lecchesi: 24 covate, per un totale di 101 piccoli, e 1 femmina senza covata (successo riproduttivo 4,0, con 4,2 pulcini per femmina), con una consistenza totale simile allo scorso anno e un maggior successo riproduttivo;
- CAC Prealpi Lecchesi: 15 covate, per un totale di 70 piccoli, e 7 femmine senza covata (successo riproduttivo 3,2, con 4,7 pulcini per femmina), con un aumento delle consistenze totali e del successo riproduttivo rispetto allo scorso anno;

CONSIDERATO che il punto 5.2 delle Linee Guida (D.G.R. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i.) prevedono i seguenti requisiti minimi per l'accesso al prelievo:

- densità primaverile non inferiore ad un maschio territoriale per 100 ettari effettivamente censiti;
- campione minimo nel censimento estivo di 20 femmine di fagiano di monte;
- successo riproduttivo maggiore di 1,2 per il fagiano di monte;

VERIFICATO dall'analisi delle schede di censimento che tali parametri sono stati raggiunti in entrambi i Comprensori alpini;

ESAMINATE le richieste di autorizzazione del piano di abbattimento del fagiano di monte, presentate:

- il 12/09/2025 (Prot. M1.2025.0181110) dal Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi - con sede a Bellano (LC) in via Vittorio Veneto n. 23 - in cui viene proposto un piano di prelievo di 40 capi, pari al 15% della consistenza stimata di 268 maschi ad inizio stagione venatoria;
- il 11/09/2025 (Prot. M1.2025.0180202) dal Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi - con sede a Lecco (LC) in via dei Riccioli n. 21 - in cui viene proposto un piano di prelievo di 16 capi, pari al 15% della consistenza stimata di 108 maschi ad inizio stagione venatoria;

ATTESO inoltre che la proposta dei piani di prelievo del fagiano di monte si basa sulla formula riportata nelle Linee Guida, che prevede la stima delle presenze di maschi ad inizio stagione venatoria, determinata considerando i maschi adulti censiti in primavera, i giovani maschi presenti nelle covate (assumendo una sex-ratio di 1:1), la stima della sopravvivenza delle due classi d'età nonché il rapporto tra superficie potenziale e superficie indagata;



Regione Lombardia

VERIFICATO che, per quanto riguarda le zone indagate, il Documento di sintesi propone la suddivisione in aree campione per il fagiano di monte e per la coturnice, non sempre coincidenti, la cui superficie totale per tipologia risulta essere idonea alla percentuale rappresentativa rispetto alla superficie potenziale per le due specie;

ATTESO comunque che le aree censite durante il censimento estivo, anche se indirizzate nel Documento di Sintesi al monitoraggio delle covate della coturnice, si sovrappongono con l'areale potenziale del fagiano di monte (e viceversa) e, pertanto, si debba considerare per la stima della superficie potenziale indagata tutta l'area censita, indipendentemente se destinata ad una specie o all'altra, per evitare la sovrastima degli individui presenti nel territorio, in base alla formula riportata nelle linee guida;

CONSIDERATO che le proposte di piano di abbattimento del fagiano di monte, presentate dai Comitati di gestione, sono:

- parzialmente accettabile, per quanto riguarda il CAC Prealpi Lecchesi, in quanto il totale del censito primaverile va diminuito di 1 capo (contato in periodo non congruente alle restanti aree) e la superficie potenziale indagata nel censimento estivo, dichiarata di 1053 ha ma leggermente inferiore a quella indagata effettivamente, permette comunque un piano di abbattimento totale di 15 capi;
- da ricalcolare, per quanto riguarda il CAC Alpi Lecchesi, in quanto la superficie potenziale indagata nel censimento estivo, dichiarata essere di 541 ha, risulta sottostimata rispetto alla superficie potenziale effettivamente indagata, da aumentare di almeno 124 ettari, per un piano di abbattimento totale di 32 capi;

DATO ATTO che il controllo dei capi abbattuti, previsto dall'art. 15, comma 3 del R.R. n. 16 del 4 agosto 2003, deve essere effettuato dai Compensori, che hanno indicato le modalità con cui selezioneranno il personale;

RITENUTO necessario che i Compensori individuino dei punti di controllo dove dovranno essere presentati i capi di fauna tipica alpina, nella stessa giornata dell'abbattimento, come indicato dalla Linee Guida e ribadito da nota della DG Agricoltura Prot. M1.2023.0182994 del 07/09/2023;

CONSIDERATO che per la verifica del completamento del piano di abbattimento è opportuno conoscere il numero di capi abbattuti e che, di conseguenza, i capi prelevati andranno comunicati dai Compensori alla Struttura AFCP Varese, Como e Lecco (sede di Lecco) entro le 12:30 del giorno successivo all'abbattimento;



Regione Lombardia

RITENUTO opportuno consentire il prelievo venatorio della fauna tipica alpina a partire da mercoledì 1° ottobre, in concomitanza dell'apertura della zona di maggior tutela, come previsto dall'allegato 2 della DGR XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2025/2026"

CONSIDERATO che il prelievo della fauna tipica alpina potrà essere effettuato nei giorni di domenica e mercoledì e che il prelievo di una specie verrà chiuso al raggiungimento della quota prevista dal piano per ogni comprensorio e, comunque, non oltre domenica 30 novembre, come stabilito dalla DGR XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2025/2026";

RITENUTO opportuno di mantenere, come lo scorso anno, il numero massimo annuale di 3 capi di fauna tipica alpina (compresa quindi la Coturnice) per il CAC Alpi Lecchesi e di 2 per il CAC Prealpi Lecchesi, al fine di completare in maniera veloce il piano e ridurre il disturbo sulla specie e in considerazione del maggior numero di capi prelevabili sul territorio;

PRESO ATTO della nota prot. M1.2022.0191954 del 29/09/2022, con cui la DG Agricoltura, richiamando il parere di ISPRA, richiede la piena applicazione delle Linee Guida su "l'assegnazione nominale dei capi prelevabili, ad esempio, tramite sorteggio, o in alternativa di garantire l'immediata comunicazione dell'avvenuto prelievo, al fine di evitare il superamento delle quote assegnate" e, pertanto, dovranno essere applicate dai Comitati di gestione tutte le misure idonee ad impedire lo sfioramento del piano;

CONSIDERATO che, al fine di non superare il piano di abbattimento previsto, si dovrà utilizzare la regola dell'assegnazione nominale, o al massimo per un gruppo di 3 cacciatori, quando il numero di capi da abbattere rimanenti sia inferiore a 10;

RICHIAMATO il punto 3.4 dell'allegato 8 della DGR XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2025/2026" che prevede la chiusura del piano anticipatamente, dopo 5 giornate, se il numero di capi adulti superi quello dei giovani o se, entro il 1° novembre, non sia stato raggiunto il 50% del piano di abbattimento;

ATTESO che nel CAC Prealpi Lecchesi l'attività venatoria alla fauna tipica alpina viene svolta anche all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC "Grigna Settentrionale", ZSC "Grigna Meridionale", ZPS "Grigne") e che, come stabilito dal punto 7.7 delle Linee Guida, il presente decreto venga trasmesso anche agli enti gestori;

VERIFICATO altresì che:



Regione Lombardia

- al punto 3 lettera a della DGR XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2024/2025" vengono richiamate le ulteriori specifiche inserite nella valutazione d'incidenza al Calendario venatorio (Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità, n. 7644 del 29.05.2025);
- al punto 5 della DGR XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2024/2025" viene richiamato il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_detailSheetMetadata_WAR_gptmetadaportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&jsfBridgeRedirect=true ;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti della XI legislatura e in particolare la d.g.r. XI/5105 del 26/07/2021 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con il quale si approva l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e si assegna a Chiara Bossi l'incarico di dirigente della Struttura Agricoltura foreste caccia e pesca - Varese, Como e Lecco
- i provvedimenti della XII legislatura e in particolare:
 - la d.g.r. XII/2 del 13/03/2023 "I Provvedimento Organizzativo – XII Legislatura" con il quale sino all'affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori, a seguito del perfezionamento delle connesse procedure, le Direzioni restano confermate nell'attuale configurazione organizzativa e afferiscono agli Amministratori in base alle deleghe affidate, come da Allegato A, anche ai fini della definizione, nella fase transitoria, delle linee di produzione degli atti;
 - la d.g.r. XII/3444 del 25/11/2024 "XVII Provvedimento Organizzativo 2024" con il quale si modificano le competenze della Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca – Varese, Como e Lecco, senza variazione dell'incarico in essere, con decorrenza 01/01/2025;



Regione Lombardia

- la d.g.r. XII/3669 del 16/12/2024 "XX Provvedimento Organizzativo 2024" con il quale è stato prorogato a Chiara Bossi l'incarico di dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e pesca – Varese, Como e Lecco fino al 31/12/2025;"

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, i comitati di gestione del Comprensorio Alpino di Caccia "Alpi Lecchesi" – con sede a Bellano (Lc) in via Vittorio Veneto n. 23 e del Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi Lecchesi" – con sede a Lecco (Lc) in via dei Riccioli n. 21 ad effettuare il prelievo della fauna tipica alpina secondo il piano di seguito dettagliato:
 - Comprensorio "Alpi Lecchesi": 32 fagiani di monte;
 - Comprensorio "Prealpi Lecchesi": 15 fagiani di monte;
2. di stabilire che il prelievo della fauna tipica alpina sia effettuato nei giorni di mercoledì e domenica, a partire da mercoledì 1° ottobre;
3. di disporre che, con un numero di capi rimanenti da abbattere inferiore a 10, l'abbattimento potrà avvenire solo dopo la comunicazione, alla Polizia provinciale e alla Struttura AFCP Varese, Como e Lecco (sede di Lecco), delle assegnazioni nominali o per un gruppo di 3 cacciatori, entro le 12:30 del giorno precedente alle uscite;
4. di richiamare il punto 3.4 dell'allegato 8 della DGR XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2025/2026" che prevede la chiusura del piano anticipatamente, dopo 5 giornate, se il numero di capi adulti superi quello dei giovani o se, entro il 1° novembre, non sia stato raggiunto il 50% del piano di abbattimento;
5. di disporre che, al completamento del piano di abbattimento, verrà chiusa la caccia della specie nel CAC di riferimento e che, comunque, non potrà essere effettuato oltre domenica 30 novembre;
6. di fissare il seguente numero massimo di capi di fauna tipica alpina (compresa quindi la Coturnice) prelevabili annualmente da ogni cacciatore ammesso alla specializzazione "Tipica alpina":
 - 2 capi nel CAC Prealpi Lecchesi;
 - 3 capi nel CAC Alpi Lecchesi;



Regione Lombardia

7. di disporre che i capi abbattuti dovranno essere portati lo stesso giorno nei centri di raccolta previsti dai Comitati di gestione, agli orari concordati dagli stessi, al fine del controllo biometrico e dei parametri biologici, a carico di tecnici incaricati dai comprensori;
8. di stabilire che il numero di capi prelevati dovrà essere comunicato dai comprensori alla Struttura AFCP Varese, Como e Lecco (sede di Lecco), entro le 12:30 del giorno successivo all'abbattimento, al fine di verificare il completamento dei piani;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comprensori alpini "Alpi Lecchesi" e "Prealpi Lecchesi";
10. di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti gestori dei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia alla fauna tipica alpina (ZSC "Grigna Settentrionale", ZSC "Grigna Meridionale", ZPS "Grigne") interessati dal presente provvedimento;
11. di disporre che dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - norme relative alle zone Natura 2000, come previsto dalla valutazione d'incidenza al Calendario venatorio (Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità, n. 7644 del 29.05.2025);
 - divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori Alpini di Caccia "Alpi Lecchesi" e "Prealpi Lecchesi";
13. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Polizia Provinciale di Lecco e al Gruppo Carabinieri Forestali Como per le funzioni di vigilanza e controllo di loro competenza;
14. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.



RegioneLombardia

La Dirigente
CHIARA BOSSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.